



## COMUNE DI GABICCE MARE

Provincia di Pesaro e Urbino

### REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

#### INDICE

- Art. 1 - Istituzione
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Organi
- Art. 4 - L'Assemblea
- Art. 5 - Presidente – Vicepresidente- Segretario
- Art. 6 - Gruppi di lavoro
- Art. 7 - Insediamento
- Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea
- Art. 9 – Verbali dell'Assemblea
- Art. 10 – Luogo di svolgimento delle attività
- Art. 11 – Durata in carica e rinnovo
- Art. 12 - Modificazioni del Regolamento
- Art. 13 - Disposizioni finali

#### **Art. 1 - Istituzione**

1. E' istituita nel Comune di Gabicce Mare la "CONSULTA DEI GIOVANI" – di seguito denominata Consulta, quale organo di rappresentanza, incontro e partecipazione dei giovani della comunità.

#### **Art. 2 - Finalità**

1. La Consulta rappresenta i giovani che vogliono partecipare alla realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani e quindi di tutta la comunità. La Consulta, inoltre, favorisce il raccordo tra i giovani e le istituzioni locali, si propone di essere un punto di riferimento ed uno strumento di conoscenza della realtà giovanile locale e attende alle seguenti finalità così indicate:

- promuove ed attiva progetti ed iniziative inerenti i giovani;
- promuove ed attua attività volte alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio;
- promuove dibattiti, ricerche, incontri e iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;

- raccoglie informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo);
  - può presentare proposte al Consiglio Comunale inerenti le tematiche giovanili e fornisce pareri non vincolanti su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio Comunale che riguardano i giovani.
2. La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia e si avvale dell'operato dell'Assessore alle Politiche Giovanili affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti ed organi interessati. La Consulta è un'associazione senza fini di lucro.

### **Art. 3 - Organi**

1. Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea
- Il Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea
- Il Segretario
- I gruppi di lavoro

2. L'adesione alla Consulta prevede un impegno attivo da parte dei partecipanti.

3. La Consulta/Assemblea dura in carica tre anni decorrenti dalla prima convocazione della stessa.

### **Art. 4 - L'Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Consulta, assume decisioni in termini di indirizzo e di programma.

Hanno titolo a partecipare all'Assemblea della Consulta:

- tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni che ne facciano richiesta e che vogliano operare per il perseguimento degli obiettivi della Consulta
- le associazioni e organizzazioni che svolgono attività riferite prevalentemente al mondo giovanile e che operano sul territorio cittadino le quali devono delegare per iscritto, un rappresentante di età inferiore ai 35 anni all'atto della nomina
- il Sindaco o l'Assessore delegato alle Politiche Giovanili quale garante amministrativo e coordinatore, senza diritto di voto.

2. I giovani che intendono far parte dell'Assemblea, a seguito di avvio di apposita procedura, devono fare richiesta al Comune di Gabicce Mare mediante la compilazione dei moduli d'iscrizione (l'iscrizione è gratuita e la richiesta non è soggetta a bollo). I moduli vengono predisposti dagli Uffici Comunali ove si possono ritirare o scaricare dal sito istituzionale. La richiesta di iscrizione è accettata una volta verificati i requisiti di ammissione: età e residenza. Istanze di iscrizione possono pervenire anche successivamente al termine previsto dall'avviso per tutta la durata di validità della consulta.

### **Art. 5 - Presidente – Vicepresidente- Segretario**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza dei presenti.. I compiti del Presidente sono:

- Presiedere e coordinare i lavori delle assemblee;
- Convocare la Consulta definendo gli ordini del giorno;
- Mantenere i contatti con l'Amministrazione e con l'esterno;
- Curare l'attuazione di quanto deciso dalla Consulta con l'aiuto delle commissioni di lavoro.

2. Nella stessa seduta vengono eletti, sempre a maggioranza dei presenti, il Vicepresidente che svolge funzione del Presidente in sua assenza ed il Segretario che ha il compito di verbalizzare i lavori dell'Assemblea.

3. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario durano in carica per tutti e tre gli anni di durata dell'Assemblea e possono essere rieletti.

#### **Art. 6 – Gruppi di lavoro**

1. Possono essere istituiti gruppi di lavoro la cui istituzione deve essere convalidata dall'Assemblea.
2. Possono far parte dei gruppi di lavoro tutti i membri della Consulta.
3. Ogni gruppo di lavoro elegge un suo responsabile.

#### **Art. 7 - Insediamento**

1. La Consulta è insediata dal Sindaco e dall'Assessore alle Politiche Giovanili.

#### **Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è Convocata dal Presidente:
  - di propria iniziativa
  - su richiesta di 2/3 dei componenti dell'Assemblea.
2. Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta Giovanile:
  - L'Assessore alle Politiche Giovanili
  - Il Sindaco
  - I due terzi dei Consiglieri Comunali
3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.

#### **Art. 9 – Verbali dell'Assemblea**

1. I verbali dell'assemblea riportano la manifestazione della volontà dell'Assemblea espressa mediante votazioni effettuate per alzata di mano.
2. L'Assemblea assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti.
3. L'esito delle votazioni è documentato dal verbale redatto dal Segretario.

#### **Art. 10 – Luogo di svolgimento delle attività**

1. La Consulta svolge le sue attività presso il Centro Civico Creobisce. Le date di utilizzo devono essere concordate con l'Ufficio Politiche Giovanili

#### **Art. 11 – Durata in carica e rinnovo**

1. Il presidente e i componenti dell'assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Gli organi della Consulta rimangono in carica fino all'elezione dei successivi.
3. Gli aderenti all'assemblea decadono alla scadenza del triennio e per aver superato il limite massimo di età per aderire alla consulta.

#### **Art. 12 - Modificazioni del Regolamento**

1. Il Regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentita l'Assemblea della Consulta.
2. L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del presente Regolamento.

#### **Art. 13 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rimanda alle leggi, alle normative ed ai regolamenti vigenti.